

25.403 s Iv. pa. CSEC. Modifica della legge sulle scuole svizzere all'estero

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione della scienza,
dell'educazione e della cultura
del Consiglio degli Stati***(Stato al 1° gennaio 2016)*

del 29 giugno 2026

**Legge federale
sulla diffusione della
formazione svizzera
all'estero****(Legge sulle scuole svizzere
all'estero, LSSE)****Modifica del ...**

*L'Assemblea federale della Confe-
derazione Svizzera,*visto il rapporto della Commissione
della scienza, dell'educazione e della
cultura del Consiglio degli Stati del
...¹;visto il parere del Consiglio federale
del ...²;*decreta:*

¹ FF ...² FF ...

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

I

La legge del 21 marzo 2014³ sulle scuole svizzere all'estero è modificata come segue:

Art. 3 Condizioni per il riconoscimento delle scuole

Art. 3 cpv. 1 lett. o

¹ Il Consiglio federale riconosce il diritto al sussidio alle scuole svizzere all'estero che:

¹ Il Consiglio federale riconosce il diritto al sussidio alle scuole svizzere all'estero che:

- a. sono titolari dell'autorizzazione di insegnare nel Paese ospitante;
- b. garantiscono stabilità a lungo termine;
- c. sono di utilità pubblica;
- d. esentano completamente o parzialmente dal pagamento della retta gli Svizzeri all'estero che dimostrano di non essere in grado di pagarla;
- e. garantiscono un'istruzione politicamente e confessionalmente neutrale;
- f. prevedono un effettivo minimo adeguato di allievi;
- g. impartiscono una parte adeguata dell'insegnamento in una lingua nazionale svizzera, tenendo in tal modo conto della diversità culturale della Svizzera;
- h. gestiscono una scuola dell'infanzia e una scuola elementare e gestiscono o prevedono di gestire una scuola del livello secondario I;

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

- i. fanno impartire l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle materie rilevanti secondo i piani di studio svizzeri prevalentemente da persone abilitate a insegnare in Svizzera;
 - j. impostano il programma e l'insegnamento in modo che gli allievi possano proseguire i propri studi o la propria formazione senza grandi difficoltà sia in Svizzera sia nel Paese ospitante;
 - k. hanno uno o più Cantoni patroni;
 - l. consultano il Cantone patrono per definire il sistema scolastico e il programma d'insegnamento;
 - m. dispongono di uno statuto conforme alla presente legge;
 - n. sono gestite da un organismo svizzero che dispone di un comitato di gestione composto prevalentemente da persone di cittadinanza svizzera;
 - o. sono dirette da persone abilitate a insegnare in Svizzera; e
 - p. garantiscono l'ammissione di tutti i bambini di cittadinanza svizzera interessati che soddisfano i requisiti richiesti.
- o. sono dirette da una persona abilitata a insegnare in Svizzera o con una formazione di dirigente scolastico riconosciuta a livello inter-cantonale (dirigente scolastico); e

² Prima di prendere la sua decisione il Consiglio federale consulta il Cantone patrono.

Diritto vigente

Art. 8 Assicurazione sociale
 dei docenti

¹ Le scuole svizzere riconosciute garantiscono ai propri docenti una copertura assicurativa sociale adeguata.

² Per la previdenza professionale esse assicurano presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA i docenti affiliati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Se le disposizioni dei rispettivi istituti di previdenza professionale lo consentono, le scuole svizzere riconosciute possono assicurare in alternativa tali docenti presso la loro cassa pensioni cantonale originaria o presso quella del Cantone patrono.

³ Le scuole svizzere riconosciute sono datori di lavoro ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 2006 su PUBBLICA e in quanto tali rispettano i corrispondenti obblighi legislativi e regolamentari.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la rappresentanza delle scuole svizzere nei confronti degli istituti di previdenza svizzeri, segnatamente la competenza di stendere, concludere e modificare il contratto di affiliazione a PUBBLICA.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

Art. 8 Assunzione e distacco
 di docenti abilitati a
 insegnare in Svizzera
 e di dirigenti scolastici

¹ I docenti abilitati a insegnare in Svizzera e i dirigenti scolastici per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi sono assunti dall'associazione educationsuisse.

² L'associazione educationsuisse distacca nelle scuole svizzere riconosciute i docenti e i dirigenti scolastici da essa assunti.

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

Art. 8a Delega di compiti e
indennizzo dell'associazione
educationsuisse

¹ L'UFC delega all'associazione
educationsuisse i compiti connessi al
ruolo di datore di lavoro mediante un
contratto di prestazioni.

² L'associazione educationsuisse
fatura alle scuole svizzere ricono-
sciute le prestazioni connesse al
reclutamento e all'assunzione dei
docenti e dei dirigenti scolastici.

Maggioranza

³ La Confederazione indennizza l'as-
sociazione educationsuisse per i
costi non coperti dalle scuole svizze-
re riconosciute per l'adempimento dei
compiti che le sono delegati. L'inden-
nità è versata a forfait e ammonta al
massimo al 50 per cento dei costi
effettivi.

Minoranza (Chassot, Crevoisier
Crelier, Fivaz Fabien, Michel
Matthias, Wasserfallen Flavia)

³ ...

... ammonta al
massimo al 70 per cento dei costi
effettivi.

Art. 8b Previdenza professio-
nale dei docenti e dei
dirigenti scolastici
assunti dall'associazio-
ne educationsuisse

¹ L'associazione educationsuisse
assicura i docenti e i dirigenti scola-
stici da essa assunti presso la Cassa
pensioni della Confederazione PUB-
LICA.

² Il Consiglio federale disciplina la
competenza dell'associazione educa-
tionsuisse di stendere, concludere e
modificare il contratto di affiliazione a
PUBBLICA.

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

Art. 8c Vigilanza

¹ L'UFC vigila sull'adempimento dei compiti delegati all'associazione educationsuisse. Definisce le corrispondenti misure di gestione strategica e di controllo nel contratto di prestazioni.

² L'associazione educationsuisse rende conto all'UFC della sua gestione e contabilità. Pubblica i suoi conti e il suo rapporto di attività annuali.

Art. 8d Assunzione e assicurazione sociale dei docenti e dei dirigenti scolastici assunti con un contratto di lavoro locale

¹ In deroga all'articolo 8 le scuole svizzere riconosciute possono assumere docenti abilitati a insegnare in Svizzera e dirigenti scolastici con un contratto di lavoro locale se non è possibile un distacco oppure se il quadro normativo del Paese ospitante non ammette che siano assunti in Svizzera. L'assunzione locale necessita dell'approvazione dell'UFC.

² I docenti non abilitati a insegnare in Svizzera sono assunti con un contratto di lavoro locale.

³ Le scuole svizzere riconosciute garantiscono ai docenti e ai dirigenti scolastici assunti con un contratto di lavoro locale una copertura assicurativa sociale adeguata.

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

Art. 8e Trattamento dei dati personali

L'UFC e l'associazione educationsuisse possono, nella misura in cui ciò è necessario all'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, trattare e far trattare dati di persone fisiche e giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 4 e 5 della legge federale del 25 settembre 2020⁴ sulla protezione dei dati, comunicarli e renderli accessibili in Svizzera e all'estero in particolare per:

- a. valutare l'idoneità dei docenti a insegnare all'estero;
- b. richiedere permessi di lavoro e di residenza per docenti e dirigenti scolastici o assisterli in queste procedure;
- c. comunicare dati personali alle autorità competenti del Paese ospitante, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del conteggio o dell'adempimento degli obblighi legali in materia di previdenza sociale o fiscale;
- d. tenere gli incarti necessari all'assunzione, all'assistenza, alla pianificazione dei periodi d'impiego e alla vigilanza dei docenti e dei dirigenti scolastici che lavorano per loro.

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

Art. 10 Natura, entità e calcolo degli aiuti finanziari

Art. 10 cpv. 1, 2 lett. c e 3

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa annualmente alle scuole svizzere riconosciute aiuti finanziari forfettari per le loro spese d'esercizio.

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa annualmente alle scuole svizzere riconosciute aiuti finanziari forfettari per le loro spese d'esercizio. Il versamento degli aiuti finanziari può essere vincolato a oneri e condizioni relativi al rispetto delle disposizioni concernenti il riconoscimento e i sussidi.

² L'ammontare degli aiuti finanziari dipende:

² L'ammontare degli aiuti finanziari dipende:

- a. dall'effettivo di allievi e persone in formazione;
- b. dal numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera;
- c. dal numero di persone abilitate a insegnare in Svizzera (calcolato in equivalenti a tempo pieno) per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi;
- d. dal numero di lingue d'insegnamento che sono lingue nazionali svizzere senza essere lingue del Paese ospitante.

- c. dal numero di docenti abilitati a insegnare in Svizzera e di dirigenti scolastici (calcolato in equivalenti a tempo pieno) per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi;

³ Il numero di persone abilitate a insegnare in Svizzera per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi dipende dai criteri di cui al capoverso 2 lettere a e b.

³ Il numero di docenti abilitati a insegnare in Svizzera e di dirigenti scolastici per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi dipende dai criteri di cui al capoverso 2 lettere a e b.

⁴ Per i docenti non abilitati a insegnare in Svizzera possono essere versati sussidi se:

- a. il Paese ospitante prescrive l'assunzione di docenti locali; o

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

- b. il Cantone patrono ritiene che l'impiego di tali docenti possa essere giustificato da fondate ragioni pedagogiche.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo e le aliquote di sussidio secondo i criteri indicati nei capoversi 2-4. Può segnatamente differenziare le aliquote di sussidio in base alla nazionalità, al livello scolastico e agli anni di servizio.

⁶ All'inizio dell'anno scolastico, le scuole devono trasmettere all'UFC la documentazione necessaria per il calcolo dei sussidi.

Art. 19

Art. 19 cpv. 3

¹ Il Cantone patrono assume la vigilanza pedagogica delle scuole svizzere riconosciute e della loro formazione generale del livello secondario II, delle offerte formative nella formazione professionale di base e delle filiali di scuole.

² Per le scuole svizzere riconosciute che assiste e per le altre forme di diffusione della formazione svizzera all'estero, il Cantone patrono assume segnatamente i compiti seguenti:

- a. consulenza e assistenza specialistica e garanzia della qualità;
- b. fornitura di materiale didattico a condizioni vantaggiose;
- c. scambio di informazioni con le scuole assistite;
- d. promozione degli scambi di allievi, persone in formazione e docenti;

Diritto vigente

- e. aiuto nella selezione e nella formazione continua dei docenti;
- f. consulenza ai docenti rientrati in Svizzera nell'ambito del reinserimento professionale.

³ Il Cantone patrono si adopera affinché i docenti abilitati a insegnare in Svizzera residenti all'estero possano conservare l'affiliazione presso la cassa pensioni del loro Cantone di provenienza.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

³ *Abrogato*

Art. 25a Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ I contratti di lavoro conclusi secondo il diritto anteriore con le persone abilitate a insegnare in Svizzera mantengono la loro validità fino alla conclusione di un nuovo contratto di lavoro con l'associazione education-suisse. Per questi contratti di lavoro rimane applicabile il diritto anteriore.

² Il capoverso 1 non è applicabile per le persone abilitate a insegnare in Svizzera assunte con un contratto di lavoro locale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.